

## LE CLAUSOLE VESSATORIE

Il termine clausole contrattuali vessatorie deriva dal verbo “vessare” e significa imporsi al soggetto più debole a suo danno: è un concetto riferito chiaramente al consumatore, parte debole nella contrattazione con il professionista. Va precisato che “Consumatore” è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; “Professionista” è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, (nonché la persona che agisce in nome e per conto di un operatore commerciale) che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto concluso col consumatore che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Si considerano vessatorie le clausole contrattuali che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Questa disciplina si applica anche ai contratti unilateralmente predisposti o contenuti in moduli o formulari.

Ogni clausola che comporti una diminuzione dei diritti del consumatore deve essere sempre specificatamente approvata per iscritto. Recentemente è anche stata recepita una Direttiva dell’Unione Europea che ha inserito nel codice civile un capo dedicato ai “contratti dei consumatori”, nel quale sono state anche individuate una serie di clausole esplicitamente vessatorie (la Direttiva parlava di clausole “abusive”), che **possono essere dichiarate inefficaci anche se il consumatore le conosceva e le ha sottoscritte**. Questa maggiore tutela si realizza ricorrendo queste circostanze:

- il consumatore tutelato può essere solo una persona fisica e non deve agire in qualità di imprenditore o professionista;
- l’imprenditore o il professionista (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) che utilizza il contratto contenente clausole vessatorie deve farlo nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale. Tale nozione comprende anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’impresa;
- le clausole devono determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Ricorrendo questi presupposti le clausole vessatorie inserite nel contratto si considerano nulle mentre il contratto rimane valido per il resto, dando in tal modo al consumatore una tutela concreta ed effettiva. L’art. 1469 – bis del Codice Civile contiene una elencazione di clausole ritenute, fino a prova contraria, vessatorie.

### Accertamento della vessatorietà di una clausola

La vessatorietà di una clausola si valuta tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto stesso o di un altro a cui è collegato o da cui dipende.

Nella valutazione del carattere vessatorio della clausola non rileva la determinazione dell’oggetto del contratto come anche l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano stati individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non possono essere per legge considerate vessatorie le clausole che: riproducono disposizioni di legge, che siano riproduzioni di disposizioni o che attuino principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e l’Unione Europea. Non sono inoltre vessatorie le clausole o gli elementi di una clausola che sono stati oggetto di trattativa individuale.

Per quanto poi riguarda il contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, da questi unilateralmente predisposti, siano stati comunque oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Tutte le clausole contenute nel contratto e proposte al consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile, in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

### Inefficacia delle clausole vessatorie

Le clausole considerate vessatorie sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Ex art. 1469- quinquies del Codice Civile: “sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di inadempimento inesatto da parte del professionista;

3. prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.

## **L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice**

Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. E' bene sapere che, sempre ex art. 1469- quinquies del Codice Civile, *“è inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di una Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea”*. Questo in concreto comporta la realizzazione di una effettiva tutela del consumatore, sia perché garantisce l'applicabilità di una normativa a lui più vicina e, pertanto, più conosciuta e/o conoscibile; sia perché la coatta applicabilità al contratto della normativa di uno Stato Membro dell'Unione esclude la possibilità da parte dei professionisti di scegliere di utilizzare nei contratti la normativa extracomunitaria al solo fine di eludere la tutela garantita al consumatore a livello comunitario e quella derivante dalla disciplina comunitaria recepita dai singoli Paesi membri.

## **L'azione inibitoria**

Le associazioni rappresentative dei consumatori, dei professionisti e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto considerate vessatorie e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività. L'inibitoria può essere concessa subito, con ordinanza del Giudice, quando ricorrono giusti motivi di urgenza: altrimenti si apre un giudizio normale. Il giudice può anche ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. Ciò serve a rendere edotti i consumatori, in osservanza del principio di informazione che la disciplina comunitaria ha posto quale momento centrale della tutela del consumatore stesso.

**Il Centro Europeo Consumatori informa i cittadini  
sulle normative europee e nazionali, sui diritti che esse stabiliscono  
e sul modo per farli valere.**